

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	9
Missioni valevoli nella seduta del 22 luglio 2003	3	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	10
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 7 – Articolo 5 e relative proposte emendative)	11
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ...	4	(Sezione 8 – Articolo 6 e relative proposte emendative)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 9 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	16
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	19
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5	(Sezione 11 – Articolo 9)	19
Disegno di legge (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1707-B	6	(Sezione 12 – Articolo 10)	20
(Sezione 1 – Questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità)	6	Mozioni Manzini ed altri n. 1-00234, Giulio Conti ed altri n. 1-00246, e Minoli Rota ed altri n. 1-00247 sull'accesso ai farmaci da parte dei Paesi in via di sviluppo	21
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 1 – Mozioni)	21
(Sezione 3 – Articolo 1)	7		
(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	7		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Buttiglione, Cè, Cicu, Contento, Caronella, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli,

Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'AGRÒ « Disposizioni interpretative in materia di esclusione dei fabbricati rurali dall'imposta comunale sugli immobili » (4184);

CIMA: « Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4185);

LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo » (4186).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):

PAGLIARINI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali

storici » (3993) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):

FIORONI ed altri: « Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile, incentivare il commercio equo e solidale e promuovere la responsabilità sociale delle imprese » (3892) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente):

FALSITTA ed altri: « Delega al Governo in materia di fiscalità etica e di promozione dello sviluppo sostenibile » (4130) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2003 ha trasmesso – ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2002 (doc. XIV, n. 3), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 30 giugno 2003 – le decisioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2002.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 176).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 14 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Carla CASTELLANI ed altri n. 9/3200-bis/93, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente i finanziamenti relativi all'edilizia sanitaria e Arnaldo MARIOTTI ed altri n. 9/3905/11, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente le misure volte ad escludere dal disavanzo degli enti locali le spese connesse all'esercizio di funzioni statali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il bilancio consuntivo sull'at-

tività svolta dall'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per l'anno 2002. (doc. XXXV-ter, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione per gli anni 2001 e 2002, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSI (APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (1707)**

(A.C. 1707 – Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'incompatibilità da *status*, nel senso che si è incompatibili per il solo fatto di trovarsi in una condizione data, che obbliga a scegliere. Un'incompatibilità, quindi, definita *a priori*, che determina inevitabilmente una scelta rigorosa, conforme alla nostra tradizione normativa. L'elenco presente all'articolo 2 comprende ogni tipo di impiego o incarico pubblico, ogni tipologia di lavoro privato, di attività professionali, incarichi, funzioni;

dalla lista si esclude, però, una categoria: gli imprenditori che non esercitano cariche di gestione e sono, quindi, meri proprietari;

nel corso dell'esame del disegno di legge, a difesa di tale scelta, si è affermato che colui che sia incompatibile, secondo l'articolo 2, può recuperare lo *status quo ante*, non subendo, dunque, un danno irreversibile, a differenza dell'imprenditore che dovesse privarsi della proprietà;

è falso che i soggetti considerati incompatibili, secondo il disegno di legge in esame, subiscano danni reversibili: un rettore o un preside non recuperano la propria

carica, un professore non recupera il suo insegnamento, un dirigente non ritrova le sue funzioni, un professionista non ritrova la sua clientela. Evidentemente il danno c'è ed è costituito da un sacrificio non ristorabile, al contrario dell'imprenditore meramente proprietario che cumula carica di governo e titolarità della proprietà;

è evidente come si tratti di una disciplina pienamente lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 1707-C.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Rizzo, Buemi, Pisicchio, Amici, Boccia, Montecchi.

(A.C. 1707 – Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo 1.

(A.C. 1707 – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.***(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

(A.C. 1707 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.***(Incompatibilità).*

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti

alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata

dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Incompatibilità).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nello svolgimento del proprio incarico.

2. 3. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , ad esclusione fino alla fine della lettera.

2. 4. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Giordano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di gestione.

2. 5. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o in attività di rilievo imprenditoriale.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) esercitare attività imprenditoriali.

2. 1. Bressa, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di rilievo imprenditoriale con la seguente: imprenditoriali.

2. 6. Mascia, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) esercitare attività imprenditoriali.

2. 7. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: in materie connesse con la carica di governo.

2. 8. Mascia, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

***2. 2.** Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

***2. 9.** Mascia, Giordano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il titolare di cariche di governo che risulta essere imprenditore individuale o azionista di quote superiori al 10 per cento di società di capitale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile. Non possono essere nominati institori i coniugi o i parenti entro il secondo grado

dei titolari di cariche di governo di cui al comma 2 dell'articolo 1. I nominativi degli institori devono essere comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. 10. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

2. 11. Mascia, Giordano.

(A.C. 1707 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Al comma 1, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: in maniera attiva o passiva attraverso atti o la loro omissione.

3. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: in maniera attiva o passiva.

3. 2. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: un atto dovuto aggiungere le seguenti: come la partecipazione o la non partecipazione o la rinuncia a partecipare all'organo di governo,

3. 4. Mascia, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: e preferenziale sul patrimonio con le seguenti: sulle attività.

3. 3. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 1, dopo le parole: specifica e aggiungere la seguente: non,.

3. 5. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: preferenziale aggiungere le seguenti: e non,.

3. 6. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

(A.C. 1707 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.***(Abuso di posizione dominante
e ipotesi di responsabilità).*

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 4.***(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità).*

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare il divieto

riguarda la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante costituita dal superamento dei vincoli posti in essere dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. 7. Mascia, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: avvalendosi di atti *aggiungere le seguenti:* o di comportamenti omissivi o commissivi.

4. 1. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, sostituire le parole: titolare di cariche di governo *con le seguenti:* governo o dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia partecipato all'adozione di tale atto.

4. 2. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 3, sostituire le parole da: facente capo *fino a:* coniuge o ai *con le seguenti:* partecipata direttamente o indirettamente dal titolare medesimo, dal coniuge e dai.

4. 3. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 3, sostituire le parole: secondo grado *con le seguenti:* terzo grado.

4. 8. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 3, dopo le parole: quanto previsto *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 2359 del codice civile e.

4. 4. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 4, sostituire la parola: vigenti con le seguenti: previste dall'ordinamento vigente.

4. 5. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare entro venti giorni dalla effettuazione ogni operazione relativa a valori mobiliari, quotati o non quotati posti in essere, sui mercati finanziari, italiani o esteri, direttamente o indirettamente da se stesso o dai suoi parenti entro il secondo grado.

4. 6. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Lettieri.

(A.C. 1707 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Le

stesse dichiarazioni sono rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado.

5. 1. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale.

5. 2. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona.

5. 3. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

5. 15. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: , nonché, con riferimento a quanto disposto

dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta.

5. 4. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente possedute.

5. 6. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: possedute anche per interposta persona.

5. 5. Boato, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , direttamente o indirettamente,

5. 8. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

5. 7. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , nonché gli impieghi e le attività professionali esercitati,

5. 9. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o le attività economiche di cui il titolare di cariche di governo controlli, anche indirettamente, la gestione, ovvero

di cui abbia controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. 10. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le imprese o società su cui si esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o su cui si esercita un'influenza notevole, anche indirettamente.

5. 11. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 3, dopo le parole: anche elettronica *aggiungere le parole:* , nonché della raccolta pubblicitaria.

5. 12. Leoni, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Boato, Buemi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

5. 13. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 6, sostituire le parole: secondo grado *con le seguenti:* terzo grado.

5. 14. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

(A.C. 1707 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle

situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento

dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono fino a: conto della con le seguenti: sono tenuti all'adozione degli atti di cui al comma 1, a.

6. 1. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Picicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto della, con le seguenti: in ottemperanza alla.

6. 2. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Picicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, sostituire le parole: e preferenziale sul patrimonio con le seguenti: sulle attività.

6. 3. Boato, Buemi, Mascia, Picicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 3, dopo le parole: specifica e aggiungere la seguente: non,.

6. 4. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 3, dopo la parola: preferenziale aggiungere le seguenti: e non,.

6. 5. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 3, dopo la parola: patrimonio aggiungere le seguenti: e sulle partecipazioni azionarie.

6. 6. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

6. 7. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Quando una impresa riferibile al titolare della carica di governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, o al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui il vantaggio sia stato comunque conseguito, ferma restando la nullità degli atti posti in essere dall'impresa e degli atti alla cui formazione ha partecipato il titolare della carica di governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determinata in misura compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

6. 8. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: Quando l'impresa fino a: situazione di conflitto con le seguenti: Quando alle imprese di cui al comma 1, derivano vantaggi da atti adottati in situazione di conflitto di interessi.

6. 9. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: Quando l'impresa fino a: situazione di conflitto con le seguenti: Quando alle imprese riferibili ai titolari di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, derivano vantaggi da atti adottati in situazioni di conflitto di interessi.

6. 10. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto.

6. 11. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: comportamento aggiungere le seguenti: ovvero alla distorsione del mercato indotto da tale comportamento.

6. 12. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

6. 13. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: nel massimo al aggiungere le seguenti: doppio del.

6. 14. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, nei settori della comunicazione, la sospensione temporanea o definitiva della concessione, dell'autorizzazione o della licenza a trasmettere.

6. 15. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: ai commi 1, 3 e 5 con le seguenti: alla presente legge.

6. 16. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Picchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

(A.C. 1707 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e

alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

Al comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto nell'articolo 6,

7. 1. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 1, sostituire le parole: che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai con le seguenti: partecipate direttamente o indirettamente dal titolare di cariche di governo, dal coniuge e dai parenti.

7. 2. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 1, dopo la parola: parenti *aggiungere le seguenti:* e affini.

7. 3. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, sostituire la parola: secondo con la seguente: terzo.

7. 4. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo *aggiungere le seguenti:* 2359 del codice civile ovvero dell'articolo.

7. 5. Bressa, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al suo partito o alla coalizione alla quale partecipa.

7. 6. Boato, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a decorrere dalla data del rinnovo dell'organo collegiale attualmente in carica, è eletto dai commissari componenti l'Autorità medesima, scegliendolo tra gli ex giudici della Corte costituzionale.

7. 25. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarati. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7. 8. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* ovvero a porre in essere misure idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determinata in misura non inferiore a centomila euro nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a tre mesi.

7. 9. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e ad adottare *fino alla fine del comma con le seguenti:* ovvero a porre in

essere misure idonee a far cessare la violazione o ad adottare, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui le violazioni siano state comunque poste in essere, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni irroga all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo una sanzione pecuniaria in misura compresa tra il 2 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l'inottemperanza, tenuto conto della gravità e durata della stessa.

7. 10. Leoni, Boato, Buemi, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ove possibile con la seguente: immediatamente.

7. 11. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ove possibile con le seguenti: in ogni caso.

7. 12. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le misure mirate ad assicurare la par condicio disposte dalla normativa vigente.

7. 13. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il termine assegnato.

7. 14. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: aumentate sino fino alla fine del comma con le seguenti: sostituite, in casi gravi, dalla sospensione temporanea o definitiva della concessione dell'autorizzazione o della licenza a trasmettere nei settori della comunicazione, e da provvedimenti analoghi negli altri settori.

7. 15. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: aumentate sino fino alla fine del comma con le seguenti: sostituite, in casi gravi, dalla sospensione temporanea o definitiva della concessione dell'autorizzazione o della licenza a trasmettere.

7. 16. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: a un terzo con le seguenti: a dieci volte.

7. 17. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: a un terzo con le seguenti: al doppio.

7. 18. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano inoltre le sanzioni disposte dalla normativa in materia di par condicio.

7. 19. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il titolare di cariche di governo, in caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui al comma 1, decade dalla carica di governo ricoperta e non può essere riproposto nel corso della stessa legislatura.

7. 20. Mascia, Giordano.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati *aggiungere le seguenti:* ed informa l'organo costituzionale competente perché attivi la procedura di rimozione o decadenza dalla carica di governo.

7. 21. Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio delle sue funzioni.

7. 22. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

(A.C. 1707 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presentano al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.

2. Quando le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non fossero rese o risultassero non veritiere o incomplete si incorre nel reato di cui all'articolo 328 del codice penale, qualora il titolare della carica di

governo non abbia ottemperato a specifica richiesta da parte dell'Autorità competente nel termine fissato dalla stessa Autorità, comunque non inferiore a trenta giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le rispettive competenze, verificate le irregolarità, ne danno comunicazione documentata all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Obblighi di comunicazione).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , qualora il titolare fino alla fine del periodo.

8. 1. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Giordano.

(A.C. 1707 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

1. I ruoli organici di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e all'articolo 1, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono integrati di 15 unità per ciascun ruolo in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla presente legge. Le Autorità possono anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità per

ciascuna, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione alle Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.

2. Nell'ambito dei profili professionali individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può provvedere all'assunzione di 10 unità di personale, aggiuntive rispetto alla pianta organica prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con una corrispondente riduzione di 10 contratti di diritto privato a tempo determinato, previsti dal comma 4 dello stesso articolo, equivalenti sotto il profilo finanziario e tali da non produrre maggiori oneri.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 976.000 euro per l'anno 2002 e di 2.924.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 1707 - Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

2. Le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui rispettivamente all'articolo 6, commi da 1 a 9, e all'articolo 7, commi da 1 a 4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, è resa dal titolare della carica di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, la trasmissione di cui all'articolo 5, comma 2, è effettuata dal titolare della carica di governo entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

MOZIONI MANZINI ED ALTRI N. 1-00234, GIULIO CONTI ED ALTRI N. 1-00246 E MINOLI ROTA ED ALTRI N. 1-00247 SULL'ACCESSO AI FARMACI PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

quindici milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie infettive ed oltre il 90 per cento dei decessi avviene nei Paesi in via di sviluppo. L'*aids* ha ucciso nel 2002 tre milioni di individui, la malaria e la tubercolosi, rispettivamente, un milione e un milione e mezzo;

il costo spesso proibitivo dei farmaci sotto brevetto impedisce ai Paesi in via di sviluppo di potervi accedere, con la conseguenza paradossale che proprio quei Paesi in cui tali farmaci sono assolutamente indispensabili per la cura di malattie estremamente diffuse, come l'*aids*, non sono in grado di entrarne in possesso;

per la gran parte di quelle malattie, inoltre, la ricerca è bloccata, perché nessuno nei Paesi avanzati investe nello sviluppo di farmaci che non hanno mercato, perché servirebbero soprattutto a Paesi e persone che non possono pagare;

come d'altra parte ha ricordato il Ministro della salute, professore Girolamo Sirchia, l'11 giugno 2003 al Senato della Repubblica, «l'industria farmaceutica, che investe per produrre nuovi farmaci, si occupa soprattutto delle malattie che riguardano il 10 per cento della popolazione del mondo, ossia i Paesi avanzati, mentre non investe nelle malattie infettive che affliggono il restante 90 per cento dell'umanità. Ad esempio, dal 1975 al 1996

sono state trovate dalla ricerca farmaceutica 1.223 nuove entità chimiche, di cui però solo 11 interessano le malattie tropicali che affliggono i Paesi in via di sviluppo, creando gravissimi problemi. Ciò dà la misura del fatto che si curano le malattie del mondo occidentale (colesterolo elevato piuttosto che problemi collegati all'invecchiamento della popolazione), ma non quelle (malaria, tubercolosi e *aids*) che ancora oggi devastano letteralmente quei Paesi »;

il diritto all'accesso ai farmaci è chiaramente enunciato nella « Dichiarazione di Doha sull'accordo dei *Trips* e la salute pubblica », firmata nel novembre 2001 da tutti i membri del *Wto*. In particolare, al paragrafo 6 si riconosce che i Paesi con insufficienti o inesistenti capacità produttive e tecnologiche nel settore farmaceutico debbano potersi avvalere delle norme di salvaguardia della salute pubblica, utilizzando le eccezioni contemplate nei *Trips*;

nessuno mette in discussione la protezione dell'invenzione e del brevetto. Tuttavia, abbiamo il dovere di riconoscere che siamo di fronte ad un evidente limite di funzionamento delle leggi di mercato e del sistema brevettuale, che sempre meno si dimostrano capaci di giocare un ruolo efficace nello stimolo della ricerca di nuovi farmaci, eccetto che per quelle malattie per le quali c'è un ampio mercato nel mondo sviluppato;

a maggior ragione, l'accordo *Trips* può e deve essere interpretato in modo da sostenere il diritto dei membri del *Wto* a

proteggere la sanità pubblica e, in particolare, a promuovere l'accesso ai farmaci per tutti, che deve essere garantito con la costruzione di politiche pubbliche sul piano nazionale e sul piano internazionale;

le trattative svoltesi in seno al *Wto* tra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 hanno portato alla redazione di un testo, approvato da tutti i Paesi membri ma non accettato dagli Usa, che consente ai Paesi senza capacità produttive, per una lista di 22 malattie, di importare farmaci generici da altri Paesi che li producono;

si tratta di una lista, secondo gli Usa, troppo ampia. Viceversa, essa viene giudicata insoddisfacente, secondo studi recenti, perché escluderebbe ben 14 patologie che rientrano tra le 20 principali cause di morte nei Paesi in via di sviluppo;

in questi ultimi anni è stato dimostrato che è possibile mettere in campo soluzioni realistiche ed efficaci per consentire, in concreto, l'accesso ai farmaci nei Paesi in via di sviluppo;

favorendo l'utilizzo di farmaci generici, prodotti localmente, il Brasile ha sviluppato una reale politica di lotta contro l'*aids*, permettendo a tutti i malati di aver accesso agli antiretrovirali. Il programma nazionale brasiliano ha permesso di ridurre della metà la mortalità dovuta all'*aids*, conseguendo al tempo stesso un risparmio stimato in oltre 400 milioni di dollari sulle spese di ricovero e di cure mediche;

nella regione di Kwazulu Natal, in Sudafrica, l'adozione su larga scala dei derivati dell'artemisina ha consentito una riduzione di oltre l'80 per cento dei casi di decessi causati dalla malaria ed una riduzione altrettanto significativa dei casi di ricovero;

la questione dell'accesso ai farmaci e della tutela della salute nei Paesi in via di sviluppo, come altre questioni legate al processo di liberalizzazione del commercio internazionale (la salvaguardia dell'ambiente, il rispetto e la promozione dei

diritti umani, la lotta alla povertà, la tutela del lavoro), toccano direttamente i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e le grandi scelte strategiche, in materia economica, sociale e internazionale;

su questo terreno, si misura la capacità dei Parlamenti - che sono la sede più alta della sovranità popolare - di riaffermare la loro centralità democratica;

su tali questioni, i Parlamenti non possono e non devono diventare sedi di ratifica di decisioni prese altrove da organismi internazionali, a volte contrassegnati da una scarsa trasparenza e da un *deficit* democratico;

ben 154 deputati di tutte le forze politiche hanno sottoscritto un appello per l'accesso ai farmaci nei Paesi in via di sviluppo;

impegna il Governo:

a) presentare in tempi brevi iniziative concrete per incentivare le industrie italiane ad investire nella ricerca e nella produzione di farmaci che servano a combattere le malattie che producono altissimi tassi di mortalità nei Paesi in via di sviluppo;

ad operare ogni sforzo, nel corso del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed in vista dell'apertura della conferenza ministeriale di Cancun, affinché si raggiunga un accordo il più avanzato possibile sul tema dell'accesso ai farmaci nei Paesi in via di sviluppo;

a) sostenere in tutte le sedi internazionali a cui l'Italia partecipa l'adozione di misure concrete per:

a) favorire, attraverso lo sviluppo della produzione di generici, gli aiuti alla produzione locale, l'acquisto raggruppato di farmaci e l'attuazione di un reale sistema di prezzi equi, che garantisca in modo durevole un accesso ai farmaci tanto ampio quanto necessario e al prezzo minore disponibile sul mercato;

b) incoraggiare l'utilizzo da parte dei Paesi in via di sviluppo, in modo

semplice ed efficace, delle misure di salvaguardia contenute nell'accordo sulla proprietà intellettuale (*Trips*), per rispettare lo spirito della dichiarazione di Doha, in cui si stabilisce il diritto dei Paesi ad adottare tutte le misure di salvaguardia possibili per difendere la salute dei cittadini;

c) aumentare in modo significativo le risorse finanziarie internazionali messe a disposizione dei Paesi in via di sviluppo per i loro bisogni sanitari, a partire da quelle del fondo globale per la lotta contro l'*aids*, la tubercolosi e la malaria (Gfatm);

d) sostenere la ripresa ed il rafforzamento della ricerca e dello sviluppo dei farmaci, per combattere le pandemie dimenticate che colpiscono i Paesi in via di sviluppo, e la realizzazione di strumenti efficaci di trasferimento della ricerca, delle competenze e delle tecnologie necessarie per la produzione dei farmaci dai Paesi sviluppati ai Paesi in via di sviluppo.

(1-00234) « Manzini, Naro, Nesi, Bindi, Sereni, Giovanni Bianchi, Intini, Giordano, Valpiana, Abbondanzieri, Acquarone, Adduce, Amici, Angioni, Annunziata, Bandoli, Banti, Battaglia, Bellini, Benvenuto, Bielli, Bimbi, Boato, Bolognesi, Buffo, Burlando, Calzolaio, Carboni, Chiaromonte, Alberta De Simone, Diliberto, Di Serio D'Antona, Duca, Fluvi, Folena, Kessler, Labate, Lumia, Maran, Raffaella Mariani, Mariotti, Mazzocchi, Montecchi, Nigra, Pannattoni, Pennacchi, Pistelli, Pistone, Preda, Ramponi, Rizzo, Ruggeri, Russo Spina, Ruzzante, Sandi, Sanza, Sasso, Schmidt, Trupia, Vermetti, Vigni, Violante, Zanotti, Motta, Lettieri, Mosella, Pisapia, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Cima, Siniscalchi, Quartiani, Magnolfi, Lulli,

Agostini, Innocenti, Lucà, Monaco, Giacco, Albertini, Grandi, Diana, Rocchi, Sedioli, Pinotti, Bogi, Colucci, Costa, Gentiloni Silveri, Pittelli, Mussi, Maura Cossutta, Zanella ».

(30 giugno 2003)

La Camera,

premesso che:

esistono grandi realtà sanitarie (soprattutto nei Paesi in via di sviluppo) dove non esiste alcuna garanzia di tutela della salute dei cittadini più deboli a causa di pessime condizioni economiche e sociali generalizzate, dove spesso non esiste neppure un barlume di sistema sanitario pubblico di assistenza ai cittadini (sulla falsariga di quelli europei);

in altre parole, centinaia di milioni di persone sarebbero costretti a provvedere con le proprie scarsissime possibilità economiche alla loro salute. Ma, visto che la maggior parte di loro non possiede neppure la capacità di provvedere al proprio fabbisogno alimentare, è evidente come moltitudini umane non siano nella condizione di potersi curare, poiché i loro Stati di appartenenza non possiedono le risorse economiche, né quelle organizzative, per provvedere a questo compito primario ed essenziale;

se a questa serie di motivi aggiungiamo le disastrose situazioni igieniche di intere città e villaggi, senza fognature, senza sistemi di rifornimento idrico e senza alcuna tutela di difesa ambientale, si capisce bene come le malattie infettive, soprattutto, abbiano avuto la possibilità di svilupparsi e di provocare epidemie e pandemie in continuo aumento;

a ciò deve aggiungersi la mancanza di ogni tipo di educazione sessuale e, quindi, di ogni prevenzione o precauzione a livello di rapporti sessuali fra giovani e meno giovani: questa condizione esistente in molte realtà territoriali dell'Africa e

dell'Asia (in altre parole, nei Paesi in via di sviluppo) ha provocato la triste situazione che ha portato alla recrudescenza di malattie infettive altrove risolte. È il caso della tubercolosi (che, dopo anni di relativo controllo sanitario, è tornata ad essere incontrollabile e ad assumere nuovamente il carattere di « epidemia »: un milione e mezzo di morti nel 2002) e della malaria (che, dopo anni di lotta proficua condotta con l'uso del chinino, è tornata ad essere una malattia di larghissima diffusione ed incidenza, a causa soprattutto del peggioramento delle condizioni ambientali: un milione di morti nel 2002);

a queste due micidiali malattie, ormai a carattere epidemico, si è aggiunta la notissima « nuova » malattia definita *Hiv* o *aids* (tre milioni di morti nel 2002!);

in gran parte dell'Africa, in particolare negli Stati centro-meridionali, essa ha assunto caratteristiche di coinvolgimento di massa, con il permanere di un violento aumento dei casi di tipo geometrico (caratteristica questa che non si verifica più, né in Europa, né in America). È evidente come questa sia una situazione drammatica per i Paesi in via di sviluppo, ma essa deve interessare anche le nazioni di maggiore sviluppo economico ed industriale del mondo occidentale;

bisogna tenere in conto tre grandi problematiche:

a) l'incapacità dei Paesi in via di sviluppo di provvedere economicamente ed organizzativamente alla prevenzione e alla cura delle loro popolazioni;

b) l'incapacità tecnico-industriale di produrre direttamente i farmaci necessari, a causa del loro sottosviluppo e della loro insufficiente (o assente) capacità di ricerca scientifica;

c) università inadeguate alla preparazione di una classe medica sufficientemente preparata;

è ovvio come una tale situazione comporti un aggravamento sempre maggiore della problematica sanitaria, anche e

soprattutto perché i Paesi in via di sviluppo sono diventati assolutamente tributari degli Stati occidentali, per quello che riguarda la fornitura dei farmaci e l'assunzione di medici preparati e numericamente sufficienti alle necessità locali;

l'altissimo costo dei farmaci sotto brevetto li rende inaccessibili ai Paesi in via di sviluppo (inoltre, nelle nazioni occidentali la produzione dei farmaci necessari alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo per le malattie infettive citate - malaria e tubercolosi - non è molto redditizia, essendo le due malattie praticamente poco o niente affatto presenti: quindi, sia la produzione di questi farmaci che la relativa ricerca non è affatto stimolata, perché non remunerativa);

diverso è il caso dell'*aids*, malattia che in Occidente stimola una ricerca molto impegnativa e i cui farmaci innovativi o di più recente produzione sono sotto brevetto e di altissimo costo. È chiaro come i Paesi in via di sviluppo non siano nelle condizioni economiche di acquistarli!;

a questo proposito, è opportuno sottolineare come, in via alternativa, sia possibile rifugiarsi nell'acquisto dei farmaci « generici », cioè di quei farmaci anti-*aids* di più antica concezione, che gli Stati occidentali non usano più, ma che, comunque, risultano ancora efficaci (è il caso del Brasile, che può produrre farmaci antiretrovirali, cioè per la cura dell'*Hiv*, e di altri Stati, che sono in condizione di produrre alcuni tipi di farmaci di concezione abbastanza avanzata);

ma bisogna, comunque, tenere in considerazione il fatto che di fronte alle necessità dei Paesi in via di sviluppo di fornirsi (a poco prezzo) di farmaci efficaci e, quindi, della loro pretesa di produrli o di acquistarli da altri Stati non ricchi, ma comunque in condizione di produrli o che spesso tentano o minacciano di clonarli, gli Stati tecnologicamente sviluppati abbiano a loro favore l'accordo dei *Trips*, cioè un trattato che tutela la ricerca e il brevetto;

è, altresì, vero che al paragrafo 6 della « Dichiarazione di Doha sull'accordo dei *Trips* e la salute pubblica », firmata nel 2001, è stato affermato che le nazioni con insufficienti capacità tecnologiche e produttive hanno la possibilità di avvalersi delle cosiddette « norme di salvaguardia » della salute pubblica, che consistono in particolari forme di facilitazioni per curare le malattie per le quali siano necessari farmaci innovativi;

tale dichiarazione fu firmata da tutti gli Stati appartenenti al *Wto*;

in questo contesto, però, è doveroso ricordare come, fra il 2002 e il 2003, i Paesi in via di sviluppo abbiano cercato di formulare una nuova bozza di accordo (che dovrebbero presentare a Cancun nel settembre 2003), in cui si avanza la richiesta di ottenere a bassi costi tutti i farmaci innovativi prodotti dai Paesi sviluppati, ma che tale nuova proposta di accordo non sarebbe sottoscritta dagli Usa;

impegna il Governo:

ad incentivare investimenti, da parte di aziende italiane o comunque operanti in Italia, per la produzione *in loco* di particolari farmaci, soprattutto « generici », atti alla cura della malaria, della tubercolosi e dell'*aids*;

ad autorizzare la delegazione italiana che rappresenterà l'Italia a Cancun a favorire le richieste dei Paesi in via di sviluppo, ma sempre nel rispetto dei diritti riconosciuti alle aziende produttrici di farmaci sotto brevetto;

ad aumentare, nei limiti del possibile, i finanziamenti a favore dei *Gfatm* (*Global fund to fight aids, tuberculosis ad malaria*);

a sostenere, in Italia, una politica a favore della ricerca scientifica nazionale nel campo farmaceutico: ricerca tesa a favorire, attraverso la scoperta di nuove formule chimiche, la cura di malattie che oggi mietono vittime nei Paesi in via di sviluppo.

(1-00246) « Giulio Conti, Castellani, Lisi, Gianni Mancuso, Mussolini, Porcu, Tagliatela, Airaghi, Giorgio Conte, Gallo, Garnero Santanché, Strano, Trantino, Zaccheo ».

(21 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

malgrado gli straordinari progressi della medicina e della ricerca e dello sviluppo dei farmaci, la mortalità a causa di malattie infettive è nei Paesi in via di sviluppo tuttora elevatissima ed in crescita;

nel 2002 oltre cinque milioni e mezzo di persone sono state complessivamente uccise nei Paesi meno sviluppati dall'*aids*, dalla tubercolosi e dalla malaria: proprio in questi Paesi per la cura di tali patologie non c'è una disponibilità adeguata dei farmaci necessari, che, se usati su larga scala, potrebbero ridurre in modo sostanziale la mortalità e le sofferenze;

tale insufficiente disponibilità di farmaci essenziali dipende dalla copertura brevettuale di molti di essi, che ne rendono proibitivi i costi per i Paesi più poveri, e dall'insufficienza dei fondi destinati dai Paesi più ricchi a fronteggiare la grave emergenza sanitaria in atto nei Paesi in via di sviluppo, soprattutto africani;

la mancanza di farmaci e di strutture sanitarie essenziali in Paesi devastati dall'*aids*, dalla malaria e dalla tubercolosi pone ai Paesi più avanzati un profondo problema di ordine morale, in quanto in nome delle logiche industriali e commerciali, in particolare dei costi della ricerca, non è possibile lasciare al loro destino milioni di esseri umani, che potrebbero essere facilmente curati ed in molti casi strappati al crudele destino di malattia e di morte;

si impone, quindi, una radicale svolta politica in materia di farmaci, che

concili le esigenze di finanziamento della ricerca per i nuovi farmaci con quella di consentire un utilizzo su vasta scala di farmaci generici a basso costo, anche prodotti nei Paesi in via di sviluppo, in modo da poter sviluppare una reale politica di lotta contro le malattie infettive più pericolose e, in particolare, contro l'*aids*;

il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea rappresenta un'occasione da non perdere per il nostro Paese, al fine di rilanciare l'impegno dell'Unione europea nell'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, in particolare in campo sanitario;

impegna il Governo:

a rafforzare le politiche di aiuto ai Paesi in via di sviluppo nel settore sanitario, con particolare riferimento a quei Paesi, in primo luogo quelli dell'Africa subsahariana, devastati dalla pandemia dell'*aids*, favorendo al massimo l'impegno delle organizzazioni non governative, sensibilizzando le industrie farmaceutiche nazionali, già peraltro impegnate in progetti di rilievo in Paesi in via di sviluppo, e facendo in modo che le stesse imprese, dove è possibile, adottino dei sistemi di

sostegno con le aziende locali fino a quando le stesse non siano in grado di essere autonome;

ad impegnarsi a fondo nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed in vista della conferenza di Cancun, affinché si definisca una politica il più possibile efficace sul tema cruciale dell'accesso ai farmaci da parte dei Paesi in via di sviluppo e, in particolare, di quelli colpiti da gravi epidemie o pandemie;

a mettere in atto ogni intervento utile per incrementare le risorse finanziarie messe a disposizione dal *Global fund* per combattere l'*aids*, la tubercolosi e la malaria, come strumento essenziale di solidarietà attiva dei Paesi più ricchi nei confronti della tragica emergenza sanitaria che colpisce molti Paesi in via di sviluppo.

(1-00247) « Minoli Rota, Palumbo, Massidda, Francesca Martini, Dorina Bianchi, Rivolta, Michelini, Parodi, Di Virgilio, Lucchese, Ercole, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Cuccu ».

(21 luglio 2003)